

REGOLAMENTO (CE) N. 240/2008 DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 2008

che abroga il dazio antidumping sulle importazioni di urea originarie della Bielorussia, della Croazia, della Libia e dell'Ucraina in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare gli articoli 9 e 11, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure vigenti

(1) Nel gennaio 2002 il Consiglio ha istituito con il regolamento (CE) n. 92/2002 ⁽²⁾ dazi antidumping definitivi compresi tra 7,81 EUR e 16,84 EUR per tonnellata sulle importazioni di urea, anche in soluzione acquosa, originarie della Bielorussia, della Croazia, della Libia e dell'Ucraina. Con lo stesso regolamento sono stati istituiti dazi antidumping definitivi compresi tra 6,18 e 21,43 EUR per tonnellata sulle importazioni di urea originarie dell'Estonia, della Lituania, della Bulgaria e della Romania, dazi automaticamente abrogati all'adesione di tali paesi alla Comunità rispettivamente il 1º maggio 2004 e il 1º gennaio 2007.

2. Domanda di riesame

(2) Nell'aprile 2006 la Commissione ha pubblicato un avviso di imminente scadenza per le misure antidumping in vigore ⁽³⁾. Il 17 ottobre 2006 la Commissione ha ricevuto una richiesta di riesame di tali misure in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(3) La domanda è stata presentata dalla European Fertilizer Manufacturers Association (EFMA) («il richiedente») per conto di produttori che rappresentano una proporzione significativa, in questo caso oltre il 50 %, della produzione comunitaria complessiva di urea.

(4) Il richiedente ha affermato, ed ha fornito sufficienti elementi di prova a suo sostegno, che la scadenza delle

misure avrebbe probabilmente implicato la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio all'industria comunitaria per quanto riguarda le importazioni di urea originarie della Bielorussia, della Croazia, della Libia e dell'Ucraina («i paesi interessati»).

(5) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, l'esistenza di elementi di prova sufficienti per avviare un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura di un tale riesame nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁴⁾.

3. Inchieste riguardanti altri paesi

(6) Nel maggio 2006 la Commissione ha avviato un riesame ⁽⁵⁾ dei dazi antidumping definitivi istituiti con regolamento (CE) n. 901/2001 ⁽⁶⁾ del Consiglio relativo alle importazioni di urea originarie della Russia, a norma dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base. In seguito a tale riesame il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 907/2007 ⁽⁷⁾ ha abrogato i dazi antidumping definitivi sulle importazioni di urea originarie della Russia. Si è concluso che non vi è stata persistenza del pregiudizio materiale all'industria comunitaria e che non esisteva il rischio di reiterazione del pregiudizio in assenza di misure.

4. Inchiesta attuale

4.1. Periodo d'inchiesta

(7) L'inchiesta relativa al persistere o alla reiterazione del dumping e del pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1º ottobre 2005 e il 30 settembre 2006 («PIR»). L'esame delle tendenze rilevanti per valutare la probabilità del persistere o della reiterazione del pregiudizio coprono il periodo dal 2002 fino alla fine del PIR («periodo considerato»).

4.2. Parti interessate dall'inchiesta

(8) La Commissione ha ufficialmente informato dell'avvio del riesame il richiedente, i produttori comunitari, i produttori esportatori della Bielorussia, della Croazia, della Libia e dell'Ucraina («gli esportatori interessati»), gli importatori, gli operatori commerciali, gli utilizzatori e le associazioni di utilizzatori notoriamente interessati nonché i rappresentanti del governo dei paesi esportatori.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

⁽²⁾ GU L 17 del 19.1.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 73/2006 (GU L 12 del 18.1.2006, pag. 1).

⁽³⁾ GU C 93 del 21.4.2006, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU C 316 del 22.12.2006, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU C 105 del 4.5.2006, pag. 12.

⁽⁶⁾ GU L 127 del 9.5.2001, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU L 198 del 31.7.2007, pag. 4.